

L.

## TORNATA DEL 31 GENNAIO 1901

## Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — votazione a scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Rinnoiazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (N. 27) — Dopo osservazioni dei senatori Pellegrini ed Astengo, ai quali rispondono il senatore Municchi, ff. di relatore, ed il presidente del Consiglio, ministro dell' interno, è approvato l' art. 1 — All' art. 2 parlano il senatore Astengo, il presidente del Consiglio, ministro dell' interno, il senatore Municchi, ff. di relatore, il ministro del tesoro ed il senatore Pellegrini — Rinvio dell' art. 2 all' Ufficio centrale — All' art. 3 parlano i senatori Pellegrini, Municchi, ff. di relatore, Astengo ed il presidente del Consiglio, ministro dell' interno — Approvazione dell' art. 3 — Presentazione del progetto di legge per Giuseppe Verdi. — Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanze — Nomina di Commissione — Ripresa della discussione — Dopo osservazioni del senatore Astengo, al quale risponde il senatore Municchi, ff. di relatore, è approvato l' art. 4 — All' art. 5 parlano il senatore Serena, Astengo, Municchi, ff. di relatore — Sospensione della discussione — Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni per dichiarare monumento nazionale la casa a Roncole, frazione del comune di Busseto, ove Giuseppe Verdi ebbe i natali e per autorizzare il seppellimento della salma del Maestro e di Giuseppina Streppone, sua consorte, nella Casa di riposo pei musicisti, fondata dal Maestro stesso in Milano — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — votazione a scrutinio segreto — Ripresa della discussione — Sempre all' art. 5 parlano il senatore Municchi, ff. di relatore, il ministro del tesoro ed i senatori Astengo, Pellegrini e Serena — Rinvio del seguito della discussione — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno, ed i ministri del tesoro, della pubblica istruzione.

COLONNA D' AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Sunto di petizione.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Colonna d'Avella di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

COLONNA D' AVELLA, segretario, legge:

« N. 19. — La R. Accademia dei ragionieri di Bologna sottopone al Senato alcune proposte di modificazione al disegno di legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti ».

**Rinnovamento di votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero;

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi;

Approvazione di due contratti di permuta di beni stabili fra il Demanio dello Stato ed il comune di Venezia: Autorizzazione al Governo di concludere un'altra permuta di stabili col comune di Roma;

Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasceranno aperte.

**Discussione del progetto di legge: « Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (N. 27).**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del progetto di legge: « Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

Interrogo il signor ministro dell'interno se accetta che la discussione si apra sul testo ministeriale oppure su quello emandato dall'Ufficio centrale.

SARACCO, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Accetto il disegno di legge emendato dall'Ufficio centrale e prego che su di esso si apra la discussione.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Colonna d'Avella di dar lettura del disegno di legge, così come fu emendato dall'Ufficio centrale.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 27-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, non essendoci oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'art. 252 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto del 4 maggio 1898, n. 164, è sostituito il seguente:

« I Consigli comunali e provinciali durano in funzione sei anni e si rinnovano per terzo ogni biennio. I Consiglieri scaduti sono sempre rieleggibili.

« Per il primo e per il secondo biennio la scadenza è determinata dalla sorte.

« Nei comuni, dove il Consiglio è composto di venti, quaranta od ottanta membri, nei primi due bienni se ne sorteggiano rispettivamente sette, tredici, ventisette.

« Nelle provincie, dove il Consiglio è composto di venti, quaranta e cinquanta, nei primi due bienni se ne sorteggiano rispettivamente sette, tredici, diciassette.

« Successivamente la scadenza è determinata dall'anzianità.

« Il terzo dei Consiglieri da sorteggiare nei due primi bienni viene diminuito del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio.

« Nei comuni divisi in frazioni la elezione dei Consiglieri è fatta separatamente per ciascuna frazione, ma il sorteggio è cumulativo.

« Perdendosi la qualità di Consigliere si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Nell'ultimo comma dell'art. 1° non si può dire compreso indiscutibilmente il sindaco. Esso dice: « Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa del far parte della Giunta e della Deputazione ».

Siccome il sindaco è capo della Giunta, ma non si può dire che faccia parte della Giunta, così, non essendo nominatamente indicato anche il sindaco, pare che questi resti in carica, sebbene perda la qualità di consigliere.

Bisogna tenere presente che nel capitolo IV della legge si parla della Giunta e separatamente si parla nel capitolo V del sindaco. Siamo tutti d'accordo che anche il sindaco perde la qualità di consigliere, cessa dall'ufficio, ma, secondo me, lo si dovrebbe dire, o altrimenti bisognerebbe sopprimere questo paragrafo dell'articolo come inutile.

SARACCO, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo consente a che sia detto esplicitamente che, perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dall'ufficio di sindaco.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo comma dell'art. 1 suonerebbe così:

« Perdendosi la qualità di consigliere si cessa dall'ufficio di sindaco e dal far parte della Giunta e della Deputazione ».

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Accetto l'aggiunta, ma sarebbe bene esser coerenti: bisognerebbe dire che si cessa anche dall'Ufficio di Presidente della Deputazione provinciale.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Nell'articolo è detto: « Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa di far parte della Giunta e della Deputazione ».

Una menzione speciale del presidente della Deputazione provinciale non mi pare necessaria; del sindaco sì, perchè l'ufficio sindacale, in ragione della nomina e delle funzioni, anche personali, assegnate dalla legge, è autonomo, separato e distinto dall'istituto della Giunta municipale. A rigore di termini, non può dirsi che il sindaco faccia parte della Giunta. Invece il presidente della Deputazione provinciale è parte di questa, onde, agli effetti della cessazione dell'ufficio per perdita della qualità di consigliere, la menzione particolare di detto presidente sarebbe, a creder mio, superflua. Cessando di esser consigliere, cessa (come dice il progetto) di fare parte, quale esso è, della Deputazione provinciale.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque: « Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dall'ufficio di sindaco e dal far parte della Giunta e della Deputazione ».

Pongo ai voti, così emendato, l'articolo primo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 253 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale alla parola « triennio » viene sostituita la parola « biennio ».

All'articolo stesso viene aggiunto il seguente comma:

« Quando il Consiglio per dimissioni o per altra causa, che non sia cessazione del mandato per sorteggio o scadenza abbia perduto i

due terzi de' suoi membri, dovrà essere rinnovato per intero: e in questo caso il prefetto provvederà alla provvisoria amministrazione mediante un suo commissario, che dovrà convocare gli elettori entro trenta giorni, per modo che il Consiglio sia ricostituito nel termine massimo di quarantacinque giorni.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Accetto il principio che le elezioni si facciano di biennio in biennio, ma per lo stesso principio vorrei che fosse aggiunta una disposizione che si rinnovi anche per biennio la Giunta municipale.

Se la Giunta municipale è l'emanazione della maggioranza del Consiglio comunale, la quale maggioranza si può spostare di biennio in biennio con le nuove elezioni, mi pare che per identità di ragioni anche la rinnovazione della Giunta si dovrebbe fare di biennio in biennio, mentre ora per la legge comunale in vigore si fa di tre in tre anni.

SARACCO, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Dichiaro che era già in animo del Ministero di fare la stessa proposta che fa attualmente il senatore Astengo, vale a dire che all'articolo 222, dove è detto, che le Deputazioni provinciali si rinnovano per intero ad ogni triennio, ed anche ad ogni triennio viene eletto il presidente della stessa Deputazione, si sostituisca alla parola *triennio* quella di *biennio*.

La logica pare che consigli così, ma la cosa merita studio e propongo che piaccia al Senato rinviare l'articolo all'Ufficio centrale, perchè veda di collocare in sede opportuna la nuova disposizione che si credesse dover adottare.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Il signor ministro propone che sia rinviato questo emendamento all'Ufficio centrale, che vedrà poi se, dove e come inserirlo nel progetto in esame.

L'Ufficio centrale accetta tale proposta.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, si propone di rinviare l'articolo 2 all'Ufficio centrale perchè presenti poi l'articolo emendato...

MUNICCHI, *ff. di relatore*. La proposta che viene fatta mi lascia assai dubbioso. Si dice che la Giunta comunale e la Deputazione provinciale debbano

avere un tempo più limitato di vita di quello che loro assegna la legge vigente e ciò come conseguenza necessaria della riforma che col progetto in esame si fa al sistema della rinnovazione graduale dei Consigli. Poichè le elezioni parziali dei Consigli dovranno farsi per un terzo ogni biennio, così anche ogni biennio dovranno rinnovarsi la Deputazione e la Giunta. A dir vero io non comprendo questa necessità. La vita della Giunta e della Deputazione mi pare possa essere lasciata indipendente dalla rinnovazione biennale dei Consigli. Aggiungasi che riducendo la vita della Giunta municipale a due anni, sarebbe logico lo stabilire che anche il sindaco dovesse invece che per tre, come avviene ora, rimanere in ufficio per due anni.

Ma non sarebbe questo un termine troppo breve e tale da aggiungere una nuova difficoltà alle altre che già esistono per l'accettazione dell'ufficio di sindaco specialmente nei grandi e medi comuni?

La proposta modificazione agli articoli della legge comunale e provinciale relativa alla nomina e durata in ufficio della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, del presidente di questa e del sindaco, giunge improvvisa e non mi pare abbastanza ponderata e studiata. Noi abbiamo in esame un progetto di legge preordinato a limitati effetti. Allargarne la portata crederei inopportuno e pericoloso, specialmente quando ciò dovesse avvenire per effetto di autorevoli sì ma improvvisati suggerimenti che potrebbero turbare il carattere armonico delle disposizioni contenute nel progetto in discussione.

Del resto io deferirò volentieri all'opinione del signor ministro che ha presentato questo progetto di legge e che ha la principale responsabilità, parmi, dei limiti in cui dev'essere contenuto.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Precisamente per avere un tutto armonico a me pare che bisogna accettare la proposta del presidente del Consiglio che ha aderito alla mia. Perchè se il Consiglio comunale si rinnova per un terzo ogni biennio, la Giunta municipale e la Deputazione provinciale, che rappresentano rispettivamente la maggioranza dei corpi che li hanno eletti, non si può dire che ne siano più l'emanazione se li fate rimanere in carica tre anni.

Rinnovandoli di due in due anni abbiamo un sistema armonico nella legge comunale, altrimenti avremo un biennio per il Consiglio comunale, ed un triennio per la Giunta e la Deputazione provinciale. Io arriverei anche a far la nomina del sindaco ogni biennio.

Allora avremo un sistema che armonizzerà coll'idea che informa il progetto di legge.

FINALI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *ministro del tesoro*. Io spero che l'Ufficio centrale non vorrà ricusare di esaminare la proposta per vedere se dia luogo a qualche incongruenza, mentre si vuole introdurre un'armonia nelle varie parti del regolamento.

E, poichè si deve fare di questa proposta un oggetto di studio, mi permetto di osservare, e qui mi rivolgo specialmente al senatore Astengo, che, per quanto riguarda la Giunta municipale, forse non vi è bisogno di fare alcuna novità per mettere in armonia il nuovo termine dei rinnovamenti parziali.

Ma, ripeto, l'Ufficio centrale potrà esaminare in ogni suo aspetto la proposta.

ASTENGO. Badi che la Giunta municipale si rinnova oggi ogni triennio...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Municchi.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Proporrèi che questa questione fosse rimandata all'Ufficio centrale perchè possa studiarla e riferire poi al Senato. Si tratta di una modificazione molto grave, e l'accoglierla od il rigettarla senza maturo esame potrebbe essere pericoloso.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. L'art. 9 della legge 11 luglio 1894, che modificò la legge comunale e provinciale, dice: « I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni e si rinnovano per metà ogni tre anni. Il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale restano in carica durante il triennio. La Giunta comunale e la Deputazione provinciale si rinnovano per intero ogni triennio ».

Dunque il diritto vigente è chiaro; ma ora che si farebbe la rinnovazione parziale dei consigli ogni biennio, si potrebbe, come proponeva il collega Astengo e come diceva il presidente del Consiglio, stabilire il biennio anche per la durata in carica, se non del sindaco e

del presidente della deputazione provinciale, almeno della Giunta e della Deputazione provinciale per mettere in armonia le varie disposizioni della legge e per dar modo di far entrare in quella od in questa alcuno dei nuovi consiglieri eletti.

Io non so vedere quale ragione sostanziale possa avere l'Ufficio centrale per non accogliere questa proposta; ma, poichè esso desidera di sospendere la votazione di questo articolo, perchè possa esaminare la questione e più tardi riferirne al Senato, io vorrei pregare il Presidente di accondiscendere a questa breve sospensione.

SARACCO, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo consente ben volentieri a questa sospensione, perchè così si potrà avere anche il parere dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno fa obiezioni, resta sospesa la discussione dell'art. 2, che è rinviato all'Ufficio centrale. Passiamo all'art. 3.

#### Art. 3.

All'articolo 292 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« Qualora dopo ripetute prove non possa ottenersi la nomina del sindaco e della Giunta, o la loro surrogazione, il prefetto potrà nominare un commissario colle funzioni di sindaco e di Giunta e colla facoltà di presiedere il Consiglio comunale.

« La durata dei poteri del commissario è di un mese e persistendo i motivi anzidetti, potrà per decreto del prefetto, essere prorogata per altri due mesi ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Io pregherei l'onor. presidente del Consiglio e l'Ufficio centrale di non insistere sull'ultima parte di questo articolo. Questo inviato del prefetto deve unicamente cercare che riesca la nomina di un sindaco e di una Giunta, e se ciò non ottiene, bisogna addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale.

Se questi tentativi non riescono nello spazio di un mese, non mi pare ben fatto prorogare di altri due mesi la durata dei poteri del commissario, tenendo così per tre mesi sospesa la vita normale dell'amministrazione comunale, tanto meno lo credo perchè dopo tre mesi, se non si riesce ad installare la Giunta e il sindaco, bisognerà venire allo scioglimento.

Intendo lo scopo che ha mosso il presidente del Consiglio a proporre questa novità dell'inviato del prefetto che siede ed amministra contemporaneamente al Consiglio comunale. Non so se avrà buon risultato l'esperimento, ma, pur facendo su questo le mie riserve, non mi rifiuto ad ammetterlo.

Però pregherei che si limitasse la durata dei poteri ad un mese; ciò che non riuscì in questo spazio di tempo raro ed improbabile è che riesca nei due mesi successivi. Quindi propongo che il paragrafo ultimo dell'art. 3 dica soltanto: « La durata dei poteri del commissario è di un mese », e che qui finisca l'articolo 3, omesse le parole che seguono nel progetto.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Il caso cui si riferisce e pel quale provvede questo art. 3 pare che dovesse essere assolutamente straordinario; eppure mi risulta che dal 1° agosto 1899 ad oggi, 47 Consigli comunali sono stati sciolti perchè il Consiglio non era riuscito a costituire l'amministrazione regolare col sindaco e la Giunta.

Questo non poter giungere a costituirsi dimostra che vi è tale turbamento in quel Consiglio comunale, da non offrire speranza che nel breve termine di un mese l'inconveniente per quel grave stato di cose possa cessare.

Se l'art. in esame dicesse che quando un Consiglio non è riuscito a nominare il sindaco e la Giunta il prefetto, può mandare un suo commissario per tre mesi, comprendo che si potesse sostenere che questo termine assoluto fosse troppo eccessivo, mentre gli inconvenienti possono cessare prima. Ma invece il termine ordinario stabilito dal progetto di legge è di un mese, soltanto straordinariamente potrà essere prorogato per altri due mesi.

Scopo di questo articolo è di evitare lo scioglimento e si confida che in quel periodo di uno od al più di tre mesi l'opera del commissario possa ottenere la regolare costituzione dell'amministrazione con la nomina della Giunta e del sindaco.

Qui mi cade in acconcio l'osservare che lo intento del progetto di legge in discussione in varie delle [sue disposizioni è di volere che sia fatto quanto sia possibile per evitare lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali

gravissimo fatto nelle sue conseguenze e lesivo dell'autonomia dell'autorità amministrativa.

Ma questo scopo di evitare possibilmente lo scioglimento dei Consigli che il Governo ha avuto nel proporre alcune disposizioni di questo disegno di legge e che l'Ufficio centrale non può che lodare, verrebbe meno nel caso in esame quando si stabilisse che il commissario non possa rimanere nelle sue funzioni che per un solo mese.

Il termine invero può riuscire troppo breve per raggiungere il voluto intento e frattanto scaduto quello, il Consiglio dovrebbe necessariamente sciolto.

Aggiungasi che talvolta la difficoltà per un Consiglio di costituirsi normalmente può dipendere non tanto dalle agitazioni dei partiti quanto da qualche atto o provvedimento che debba farsi, come per esempio, la compilazione del bilancio, di cui i componenti del Consiglio non si sentano di assumere responsabilità nella qualità di membri della Giunta e di sindaco. È conveniente in tal caso dare al commissario prefettizio un giusto termine, che non potrà essere brevissimo, per aiutare l'amministrazione consiliare nell'adempimento del suo ufficio onde si costituisca quindi regolarmente.

Per queste ragioni, e cioè ripeto, per dar tempo agli animi di tornare in calma mediante l'opera conciliatrice del commissario, quando quel turbamento sia la causa della mancata nomina del sindaco e della Giunta, o per dar tempo bastante a compiere atti il cui adempimento difficile, o tale ritenuto, sia ostacolo alla costituzione regolare dell'amministrazione, l'Ufficio centrale insiste nel progetto quale fu presentato dal signor ministro, cioè che il termine ordinario sia di un mese, ma che possa essere prorogato per altri due mesi. Spirati questi inutilmente senz'altro si sia ottenuto la nomina del sindaco e della Giunta, purtroppo si dovrà decretare lo scioglimento del Consiglio, ma si sarà fatto quanto si poteva, per evitarlo.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. L'egregio relatore dice che questo articolo è stato compilato per evitare lo scioglimento del Consiglio; e sta bene. Quando non si può nominare nè il sindaco nè la Giunta, mi pare che il commissario prefettizio ne ha d'avanzo di un mese, se sa fare il commis-

rario. Col prolungare questo termine si viene ad attentare un po' troppo all'autonomia dei comuni, e mi pare che un certo riguardo per questa autonomia si debba avere. Non mi sembra poi che si debba far rientrare per la finestra, con la veste di commissari prefettizi, quella turba di spostati che abbiamo deplorato per il passato, che si nominavano commissari regi, scelti chissà come, e che hanno fatto molte volte così pessima prova.

Ora prima di venire allo scioglimento, si farà un primo tentativo; si manderà un commissario prefettizio; e sta bene. Ma bisognerebbe che questo desse qualche guarentigia, che fosse, per es., un impiegato della prefettura, perchè io non vorrei che il prefetto pigliasse il primo venuto per mandarlo per suo commissario, il quale avrà tutto l'interesse di gonfiare le difficoltà per poter stare tre mesi in funzione a spese del comune. Io non vorrei che da un inconveniente si passasse ad un altro.

L'onor. relatore dice che il commissario prefettizio, tante volte, occorre per poter fare il bilancio. Adagio: il commissario prefettizio non ha facoltà di fare il bilancio, perchè non ha che le funzioni del sindaco e della Giunta, e il sindaco e la Giunta non hanno che il diritto di prepararlo.

Mi associo quindi alla proposta dell'onorevole senatore Pellegrini.

SARACCO, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

SARACCO, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io vorrei invece pregare il senatore Pellegrini a ritirare la sua proposta.

Me non muove la considerazione esposta dal collega Astengo, che cioè sia questo un mezzo che permetta di collocare alla testa di Consigli comunali, che si troveranno nella condizione preveduta dall'articolo, sia pure temporaneamente, persone estranee all'amministrazione.

Io gli faccio osservare che neppure oggi è scritto in legge che i commissari di Consigli sciolti debbano essere scelti fra gli impiegati delle amministrazioni, ma in fatto avviene così.

Il Governo mantiene ferme le deliberazioni prese altra volta che a commissari debbano essere scelte persone le quali facciano parte dell'amministrazione provinciale, e dell'amministrazione centrale, quando se ne senta il bisogno.

Lo stesso sistema si potrà estendere al caso che si tratti di commissari eletti dai prefetti. Al postutto i prefetti riceveranno istruzioni in questo senso, e così a me sembra, che non sia mai per avvenire quel che mostra di temere l'onorevole Astengo.

Del resto le considerazioni testè svolte dall'egregio relatore dell'Ufficio centrale, sono così convincenti che non soffrono di essere contraddette. Ne aggiungo una sola; ed è che riuniti i due termini non si va al di là dei tre mesi che costituiscono la durata ordinaria del mandato che la legge assegna al commissario di un'amministrazione sciolta. Oltre a ciò, il commissario prefettizio deve pure avere non soltanto il tempo che basti a compiere la sua missione, ma deve anche averne affinché gli riesca possibilmente di mettere d'accordo i partiti diversi che resero necessaria la nomina del commissario, com'è lecito sperare che avvenga.

Un poco di tempo ci vorrà sempre, perchè questi fini possano essere raggiunti.

Convieni finalmente considerare, che la decisione è lasciata al prefetto, il più competente di ogni altro a portare un giudizio sulla convenienza oppure di concedere la proroga fino ad altri due mesi.

L'articolo, è vero, costituisce per se stesso una novità; lasciamo pertanto che faccia la sua prova nei termini stessi coi quali fu presentato.

Io assisto con dolore a questo fatto, che tutti i giorni arrivano domande di scioglimento di Consigli comunali: uno degli indizi più deplorabili di mal governo delle pubbliche amministrazioni. Ora gli è appunto nella speranza di poter impedire questi scioglimenti che costano denaro, e spesso non danno risultati utili, che abbiamo presentato l'articolo in discussione, quale venne accolto con favore dall'Ufficio centrale, e speriamo che trovi il favore del Senato. Neppur io ho piena fede di riuscire nella prova, ma giova tentare, e non lesinare sulla durata del tempo, entro il quale si debba svolgere l'azione del commissario prefettizio.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Intendo tutta la gravità delle ragioni esposte dal relatore e dal presidente del Consiglio.

Veramente io temo che in fatto, questo avverrà che il delegato prefettizio, avente i po-

teri del sindaco e della Giunta, prenderà molte deliberazioni di urgenza; per l'effetto delle quali, nascerà che probabilmente, durante i tre mesi, la vita dei Consigli comunali sarà più apparente che reale, e che se non vi sarà uno scioglimento nominale del Consiglio vi sarà uno scioglimento di fatto.

Tuttavia, augurando che questo esperimento riesca secondo l'onesto intendimento dell'onorevole ministro proponente, non insisto nella mia proposta.

Mi auguro poi che ai mali che l'onor. presidente del Consiglio più davvicino ravvisa ora nell'amministrazione di cui ha la responsabilità, egli trovi modo di portare bene altri e più efficaci rimedi che non siano quelli proposti in questo disegno di legge, ricordando i provvedimenti lungamente studiati sotto la sua presidenza e presentati al Senato da un altro Ufficio centrale, straordinariamente costituito; provvedimenti ispirati al meditato proposito ed alla speranza, che si richiamassero a nuova vita più libera i comuni italiani.

Fermo sempre in questo proposito ed in questa fiducia, spero che il presidente del Consiglio non dimenticherà l'opera sua di presidente autorevole di una Commissione importante del Senato che ben altre riforme aveva proposte.

Intanto, ripeto che ritiro la mia proposta.

SARACCO, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Mi permetto una parola sola per ringraziare il senatore Pellegrini e per assicurarlo che, se per caso potessi rimanere ancora per poco su questi banchi, mi troverei in grado, perchè tengo in pronto tutti gli elementi che occorrono, di poter introdurre davanti al Senato un disegno di legge pressochè identico ad alcuni dei progetti di ordine amministrativo elaborati tempo addietro da una Commissione da me presieduta; e sto anzi studiando un tema che forse non dispiacerà all'onor. preopinante, che è quello d'introdurre nella nostra legislazione le disposizioni conosciute sotto il nome di *convocati*, che era in vigore nell'antico Regno d'Italia. Anche noi ebbero il nostro *referendum* sotto questa forma. E, se rimarrò pochi giorni ancora sui banchi del Governo, ho fede di potere, coll'aiuto di do-

cumenti che sto raccogliendo, presentare, quando che sia, analoghe proposte.

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Ringrazio il presidente del Consiglio per le dichiarazioni e per le assicurazioni che mi ha date, e mi auguro che siano presto seguite dai promessi disegni di legge di radicale e liberale riforma delle leggi sulle amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo tal quale è stato proposto dall'Ufficio centrale, e che fu già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Presentazione di un progetto di legge.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Interpretando i fervidi voti espressi dal Parlamento e dal paese in occasione della sventura della morte dell'insigne maestro Verdi, adempio al dovere di presentare al Senato un disegno di legge, d'accordo col presidente del Consiglio e ministro dell'interno, che ha un doppio scopo: quello cioè, in primo luogo, di dichiarare monumento nazionale la casa di Roncole, dove Giuseppe Verdi ebbe i natali; in secondo luogo, di autorizzare, secondo la volontà espressa dal Verdi nel suo testamento, il seppellimento dei suoi avanzi mortali e di quelli della sua defunta consorte nell'istituto da lui creato a Milano.

Domando al Senato l'urgenza per questo disegno di legge.

Come il Senato comprende, non è un'urgenza amministrativa o costituzionale: è un'urgenza, direi, di un ordine più elevato: perchè siffatti provvedimenti riescono molto più efficaci, quando sono più istantaneamente adottati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro domanda che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Mi pare che siamo stati tutti d'accordo nel riconoscere l'urgenza della domanda fatta dal Ministero.

Ora, se noi rimandiamo questo progetto di legge agli Uffici, perderemo parecchi giorni perchè io credo che il Senato avrà, forse oggi o domani al più tardi, finiti i suoi lavori.

Propondo quindi che, in vista dell'urgenza, il presidente voglia nominare una Commissione speciale, la quale possa riferire, al più tardi, domani sul progetto.

*Voci*. Oggi stesso.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io mi associo alla proposta del collega Blaserna, anzi vado più in là, e propongo che la Commissione, da nominarsi dal Presidente, riferisca seduta stante, onde si possa approvare il progetto entro oggi.

Credo che questo pronto interessamento del Senato farebbe ottimo effetto nel paese.

BLASERNA. Non occorre dire che mi associo molto volentieri alla proposta fatta dal senatore Astengo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, le proposte sono due: la prima che l'esame di questo disegno di legge sia affidato ad una Commissione nominata dal presidente; la seconda che questa Commissione sia autorizzata di riferire seduta stante.

Pongo ai voti queste due proposte.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

Sono approvate all'unanimità.

#### Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanze.

CANEVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO. Facendo plauso all'urgenza chiesta dal ministro della istruzione pubblica e alla urgenza accordata così unanimemente dal Senato a questo progetto di legge, mi permetto di approfittare dell'occasione, per chiedere una risposta, che ormai è pure diventata molto urgente, al presidente del Consiglio.

Io lo pregherei di consentire che la interpellanza da me presentata sulle conclusioni della Conferenza contro gli anarchici sia discussa sabato in principio di seduta.

SARACCO, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Non ho nessuna difficoltà a che venga accolta la domanda del senatore Canevaro.

PRESIDENTE. Rimane dunque stabilito che la interpellanza del senatore Canevaro sarà svolta sabato 2 febbraio in principio di seduta.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Giacchè siamo a discorrere della determinazione del giorno dello svolgimento di interpellanze, mi ricordo che l'onorevole senatore Pierantoni ne ha presentata una, giorni addietro, sui modi coi quali il ministro intende di provvedere a rimuovere le cause del malcontento degli studenti dell'Università romana.

Io sono agli ordini del Senato. Solamente esprimo il desiderio che possa essere discussa in altro tempo.

È vero che la interpellanza dell'onorevole senatore Pierantoni riguarda una questione speciale dell'Università di Roma e si riferisce esclusivamente ai locali, ma, non ostante ciò, io pregherei l'onor. Pierantoni di voler consentire che lo svolgimento della sua interpellanza per ora non venga fissato.

Nulla ha di comune la questione sorta per l'Università di Napoli, ma colgo questa occasione per dichiarare al Senato che io non intendo in alcun modo di accordare sessioni straordinarie, nè in marzo, nè in qualunque altro periodo dell'anno. (*Benissimo*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. È mia intenzione di non oppormi alla volontà dell'onorevole ministro, il quale ha compreso, colla finezza della sua mente, il mio indirizzo tutto speciale.

Creda pure, onorevole ministro, che da 38 anni da che vivo in mezzo ai giovani, non ho mai usato la parola se non per l'ordine e per la disciplina, ed ho detto a Lei che indugiavo qualche giorno, specialmente perchè speravo che la mia interpellanza potesse essere svolta prima delle vacanze prossime del carnevale. Ora, rimandarla ad un'epoca indeterminata non è possibile, perchè, a parte i locali, c'è anche la salute di qualche persona che ne soffre; ma

siccome credo che si potranno dare disposizioni utili a rimuovere l'agitazione speciale, ed anche a salvare un po' l'igiene, senza la quale si avvelena la vita, credo che il ministro potrebbe accordarmi questo favore, di fissare d'accordo con me un giorno per lo svolgimento della mia interpellanza.

Se poi mi chiederà una proroga, io la concederò volentieri.

PRESIDENTE. Io debbo prevenire il Senato che nella settimana ventura non avremo sedute, essendo esaurito l'ordine del giorno.

Dico questo, perchè tanto il senatore Pierantoni, quanto il ministro dell'istruzione pubblica tengano presente questa condizione di cose nel fissare il giorno in cui potrà svolgersi l'interpellanza.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego il senatore Pierantoni di voler egli stesso fissare il giorno.

PIERANTONI. Allora prego il signor presidente di mettere la mia interpellanza all'ordine del giorno della prima seduta in cui il Senato riprenderà i suoi lavori.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Consento.

PRESIDENTE. Sta benissimo; così sarà fatto.

#### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In adempimento del mandato conferitomi dal Senato, comunico che la Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge, testè presentato dall'onor. ministro della pubblica istruzione, rimane composta dei senatori: Blaserna, Astengo, Roux, Mordini e Serena.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Prego il signor presidente di voler nominare un altro collega in mia vece, essendo mia intenzione di continuare a prender parte alla discussione del progetto di legge sul rinnovamento e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Allora chiamo a far parte della Commissione il senatore Damiani. Prego la Commissione di riunirsi immediatamente per

esaminare il progetto, e riferirne al Senato seduta stante.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo ora nella discussione del progetto di legge per la rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Rileggo l'art. 4:

#### Art. 4.

Ai primi due comma dell'art. 295 del testo unico sono sostituiti i seguenti:

« I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistano a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione nel termine di tre mesi, il quale potrà essere prorogato per un altro trimestre.

« Per gravi motivi di amministrazione o di ordine pubblico il termine può essere ancora straordinariamente prorogato in una o più volte successive, fino alla durata massima complessiva di mesi dieciotto; ma tali proroghe straordinarie verranno decretate previo parere del Consiglio di Stato ».

ASTENGO. Domando di parlare

PRESIDENTE.. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io accetto questo articolo, ma la dizione, a parer mio, avrebbe bisogno di una modificazione.

Il primo comma dice che i Consigli possono essere sciolti per gravi motivi di *ordine pubblico*, e nel secondo comma, relativo alla proroga dello scioglimento, si parla di gravi motivi di *amministrazione* e di *ordine pubblico*.

Parmi che anche i gravi motivi di amministrazione possono essere causa di scioglimento del Consiglio comunale, come, del resto, spesso avviene. Quindi proporrei che questa dizione si aggiunga anche al primo comma, per andar così d'accordo.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Nel primo comma si stabilisce che « i Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di

obblighi loro imposti per legge persistano a violarli ».

Il secondo paragrafo si riferisce all'epoca in cui il Consiglio comunale è già sciolto, onde il comune è amministrato dal commissario straordinario.

Così essendo come si potrebbe nel secondo paragrafo ripetere la frase: « o quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge persistano a violarli. » mentre questo richiamo ebbe già luogo a pena di scioglimento, e questo già avvenne?

Ripeto che quella frase sta bene dov'è posta, mentre non avrebbe ragione d'essere nel secondo comma relativo a quel periodo in cui il commissario amministra il comune.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte di emendamenti, metto ai voti l'art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

#### Art. 5.

All'ultimo comma dell'art. 296 del testo unico della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti:

« Quando il commissario straordinario o la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del comune o della provincia oltre l'anno.

« Previo parere del Consiglio di Stato, possono con decreto reale essere attribuiti in modo normale al Commissario ed alla Commissione straordinaria i poteri del Consiglio comunale e provinciale per alcuni, ed occorrendo, anche per tutti gli oggetti di competenza dei Consigli stessi.

« Tutte le deliberazioni, comunque prese dal Commissario straordinario o dalla Commissione provinciale coi poteri del Consiglio, saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e non potranno essere revocate dai rispettivi Consigli comunali e provinciali senza l'approvazione della Giunta stessa. Avranno facoltà i Consigli, entro 60 giorni dalla loro ricostituzione, di ricorrere, anche nel merito, al Governo del Re, il quale provvederà con Decreto reale previo il parere del Consiglio di Stato.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Sono tre o quattro anni che il Senato, volendo modificare alcuni articoli della legge comunale e provinciale, e specialmente quelli relativi allo scioglimento dei Consigli dei comuni e delle provincie, ha dimostrato coi fatti quanto sia difficile ed ardua impresa ritoccare parzialmente una legge organica, introducendovi disposizioni le quali, se talvolta possono trovare la loro giustificazione in evidenti ragioni di opportunità e di convenienza, non sempre si trovano in perfetta armonia coi principî generali che la legge stessa informano.

Io nutro per l'alto Consesso a cui mi onoro di appartenere un sincero e profondo rispetto, e però desidero di non essere frainteso se dico che il Senato con tutta la buona volontà non è riuscito nei progetti discussi e votati nei passati anni a conciliare le esigenze della realtà col'ossequio ai principî che informano il nostro diritto pubblico interno, e temo che non vi riuscirà nemmeno col disegno di legge che oggi discutiamo.

Fortunatamente non tutti i mali vengono per nuocere, e se è stato un male, sotto certi rapporti, che i progetti da noi discussi ed approvati non siano diventati legge dello Stato, sotto altri rapporti forse è stato un bene, perchè siamo ancora in tempo, possiamo ritornare sui nostri passi e d'accordo vedere di raggiungere nel miglior modo possibile il comune intento.

Non si può negare che per lo passato, in occasione dello scioglimento dei Consigli comunali e provinciali e della ricostituzione dei nuovi Consigli, si verificarono molti inconvenienti.

La legge, che prevede doversi in alcuni casi gravissimi sospendere la vita ordinaria dei comuni e delle provincie sciogliendo i Consigli e provvedendo alla loro straordinaria amministrazione col mezzo di un rappresentante del Governo o di una Commissione straordinaria, fin dalle prime al rappresentante del Governo e alla Commissione non diede altri poteri che quelli della giunta e del sindaco, o della deputazione provinciale, e però ne avvenne che i Consigli, appena ricostituiti, non ratificando i provvedimenti presi dal commissario straordinario coi poteri del Consiglio, rinnovarono immediatamente quei disordini amministrativi che avevano dato luogo allo scioglimento. A questi gravi inconvenienti si cercò di ovviare, e prov-

vidamente in gran parte vi si provvide colla legge dell'11 luglio 1894.

Con quella legge furono resi più stabili alcuni provvedimenti dei commissari regi e l'articolo 15 della legge del 1894 fu poi trasfuso nell'art. 296 del nuovo testo unico, che è così concepito:

« In caso di scioglimento del Consiglio comunale l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario; in caso di scioglimento del Consiglio provinciale l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria presieduta dal consigliere delegato, e composta di quattro membri, scelti tra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

« Tanto il commissario straordinario quanto i quattro membri della Commissione sono nominati con decreto reale.

» Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco ed alla Giunta. La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

« Quando il commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare il bilancio del comune e della provincia oltre l'anno, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne sarà fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto ».

Con questo articolo si riuscì a regolare le cose nel miglior modo possibile e ad eliminare molti dei gravi inconvenienti a cui ho accennato.

Si dubitò, è vero, anche dopo la pubblicazione della legge 1894, se il commissario regio potesse prendere quei provvedimenti che per disposizione di legge o di regolamento generale hanno una durata ultra annuale, e il dubbio, sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, fu risollevato anche in quest'aula nel passato anno, e avrebbe potuto essere risolto se si fossero accolte le proposte, che a me parvero giuste, fatte dal relatore dell'attuale disegno di legge, senatore Mucicchi. In ogni modo, colla legge del 1894 si era provveduto a che le più gravi deliberazioni dei commissari regi non fossero

mutate o annullate appena ricostituiti i Consigli comunali.

Però non si era provveduto ad uno stato di cose a cui era ed è urgente il provvedere.

Riconosciuto e constatato il fatto che in alcuni comuni la presenza di un commissario regio per tre mesi ed anche per sei non è sufficiente; riconosciuta la necessità di sospendere per qualche tempo la vita ordinaria dei comuni, si affrontò la questione in modo veramente serio e si proposero, per risolverla, mezzi adeguati ed efficaci.

Nel 1897 il ministro dell'interno onor. Di Rudini presentò un disegno di legge che fu dal Senato ampiamente discusso e formò oggetto di lunghi studi da parte dell'Ufficio centrale che ebbe a capo l'illustre presidente del Consiglio onor. Saracco. L'Ufficio centrale accettò, ed in parte modificò il concetto del progetto Di Rudini; invece di sostituire al Consiglio comunale elettivo un Consiglio comunale ridotto, di nomina governativa, sostituì una Commissione consultiva, anche di nomina governativa, ma ridotta alla metà del numero dei consiglieri che avrebbero dovuto essere di nomina regia.

Si incominciò la discussione di quella legge, che a parer mio avrebbe radicalmente curato i mali che ci affliggono; ma sventuratamente fu sospesa e rinviata a miglior tempo.

Siccome però la necessità di provvedere si faceva sempre più manifesta, si pensò di raggiungere facilmente lo scopo ritoccando l'articolo 296 della legge comunale e provinciale.

Quest'art. 296, che io ho avuto l'onore di leggere testè al Senato, è semplice e chiaro. Esso contempla il caso in cui un commissario regio, il quale ha i poteri della Giunta e del sindaco, debba per assoluta urgenza assumere i poteri del Consiglio. Ora questo articolo noi lo abbiamo gonfiato e lo abbiamo gonfiato tanto che, oltre al modesto commissario regio con poteri limitati, ci abbiamo fatto entrare anche un commissario straordinarissimo, come lo chiamò il senatore Municchi nel passato anno, il quale esce armato, dalla testa di Giove, di tutti i poteri del Consiglio, non ha bisogno di vedere se c'è l'urgenza di assumere i poteri del Consiglio comunale, ma si presenta in un comune con un decreto che gli dice: Voi eserciterete il vostro ufficio munito di tutti i poteri del Consiglio, perchè io Governo a priori riconosco

che vi è l'urgenza di assumerli, e ve li conferisco.

Eppure, io non mi oppongo neanche a questa gonfiatura dell'art. 296; riconosco la necessità che l'ha ispirata, e sebbene io trovi che una volta istituito questo commissario straordinarissimo avrebbe dovuto disciplinarsene l'azione mettendo in armonia l'esercizio delle sue attribuzioni con le disposizioni della legge; sebbene io riconosca, che i criteri dell'urgenza, che sono stati molto bene determinati dalla vigente legge comunale, non possono essere più gli stessi per un commissario che può durare fino a 18 mesi, pure ripeto non mi oppongo alla creazione del commissario straordinarissimo.

Ma dove non posso seguire il Governo e l'Ufficio centrale è nell'ultimo comma che si sostituisce all'art. 296 ed è così formulato:

« Tutte le deliberazioni comunque prese dal Commissario straordinario o dalla Commissione provinciale coi poteri del Consiglio, saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e non potranno essere revocate dai rispettivi Consigli comunali e provinciali senza l'approvazione della Giunta stessa. Avranno facoltà i Consigli, entro 60 giorni dalla loro ricostituzione, di ricorrere, anche nel merito, al Governo del Re, il quale provvederà con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato ».

Io spero che l'Ufficio centrale, prendendo in considerazione le mie modeste osservazioni, accetterà i pochi emendamenti che proporrò a quest'ultimo comma dell'art. 5.

Il primo relatore del presente disegno di legge, che veggio con piacere sui banchi del Governo, aveva riconosciuto la esattezza di una osservazione estrinseca da me fatta nel passato anno a proposito della revoca dei provvedimenti del regio commissario.

Sarà difficile, io diceva, che l'autorità tutoria approvi la revoca di una deliberazione da essa già precedentemente approvata. E nella sua relazione l'illustre Finali scrisse così: « Era già detto che quelle deliberazioni fossero soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e che potessero essere revocate dai Consigli ricostituiti, però, con l'approvazione della Giunta stessa. Ma se questa, che già approvò le impugnate deliberazioni, non consentisse poi alla revocazione di esse? ».

Dopo questa dimanda, che si legge nella relazione Finali, credevo di non dover leggere più nel disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale le parole: « non potranno essere revocati senza l'approvazione della Giunta stessa »; invece esse sono ripetute, coll'aggiunta di altre con cui si dà ai comuni la facoltà, entro sessanta giorni dalla loro ricostituzione, di ricorrere anche in merito al Governo del Re.

Ora intendiamoci bene: la disposizione che s'introduce nell'ultimo comma dell'art. 5 è in aperta contraddizione con un principio generale sancito dalla legge comunale e provinciale.

Voi dite che i Consigli non potranno revocare le deliberazioni dei commissari o delle Commissioni straordinarie senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Ma la revocabilità degli atti amministrativi è un principio generale sancito dall'art. 272 della legge comunale e provinciale. Come potrete impedire a un Consiglio comunale di revocare la deliberazione presa dal commissario regio straordinario coi poteri del Consiglio, quando il Consiglio può revocare, coll'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, tutte le sue deliberazioni? Io quindi non so come si potrà conciliare la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 5 con l'altra dell'art. 272 della legge e col principio generale della revocabilità di tutti gli atti amministrativi. La revoca può sempre farsi, sebbene essa non pregiudichi i diritti dei terzi, che possono farli sempre valere presso i tribunali ordinari.

Se non si può impedire ad un Consiglio comunale di revocare un precedente suo deliberato, come si potrà impedirgli di revocare il deliberato che, in nome suo e coi poteri suoi, ha preso il commissario straordinario? Questo mi pare di una tale evidenza che io non credo di dover aggiungere altre parole.

E se ammettiamo che il Consiglio comunale possa revocare le deliberazioni dei commissari, approvate dall'autorità tutoria e rese esecutorie, a che cosa servirà il ricorso che voi accordate ai Consigli ricostituiti? O sarà inutile, o sarà superfluo.

La materia dei ricorsi è ampiamente disciplinata nella legge comunale, nella legge sul Consiglio di Stato ed in quella sulla giustizia amministrativa. Non abbiamo bisogno di ag-

giunger nulla a ciò che in quelle leggi è stabilito.

Nel passato anno fu giustamente osservato che nessuno può credere che con questa legge si abolisca il ricorso di cui all'art. 199 della legge comunale e che potrà essere opportunamente prodotto dai prefetti appunto perchè il Governo possa giudicare in tempo utile del merito dei provvedimenti presi dalla Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei regi commissari.

Ma il ricorso, che i Consigli potranno produrre nei 60 giorni dopo la loro ricostituzione, quali conseguenze pratiche potrà avere?

Badate: il commissario regio, secondo questa legge, può durare in ufficio 18 mesi. Dopo i 18 mesi, e nei 60 giorni dalla loro ricostituzione, i Consigli potranno ricorrere al Governo del Re contro le deliberazioni del commissario o della Commissione straordinaria. Ma, signori, queste deliberazioni prese coi poteri del Consiglio, una volta approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, diventano sì, o no, esecutive? Certo che sì. E se per circa due anni hanno avuto piena esecuzione, il ricorso, ripeto, non avrà alcuna conseguenza pratica. Con esso si dovrà chiedere al Governo la revoca del provvedimento impugnato, e mentre da una parte si vieta al Consiglio comunale di revocare le deliberazioni del regio Commissario senza l'approvazione della Giunta provinciale, dall'altra si ammette un ricorso tardivo che potrà avere per conseguenza quella revoca la quale dovrebb'essere approvata dalla Giunta. Sarebbe stato più logico e più conforme alla legge vigente dire: le deliberazioni dei commissari non potranno essere revocate senza l'approvazione della Giunta, salvo, nel caso di rifiuto di siffatta approvazione, il ricorso ai sensi dell'art. 199.

Per revocare le deliberazioni prese coi poteri del Consiglio il Governo del Re dovrebbe, nei casi in cui si trattasse di un commissario straordinario e non straordinarissimo, riconoscere che il commissario regio non era autorizzato dall'urgenza ad assumere quei poteri.

Ma il Governo può benissimo constatare la urgenza delle deliberazioni senza attendere i due anni e la fine del regio Commissariato. La nuova legge ha stabilito nettamente quali sono i caratteri dell'urgenza e il prefetto può immediata-

mente annullare tutte le deliberazioni le quali non abbiano quei caratteri.

Oltre a ciò, è possibile che la Giunta provinciale amministrativa approvi deliberazioni prese coi poteri del Consiglio, quando manca la ragione dell'urgenza?

E dato pure che il Governo riconosca che il commissario non era autorizzato ad assumere per l'urgenza i poteri del Consiglio, potrà solo per questo annullare le sue deliberazioni e non già esaminare nel merito i criteri seguiti dal commissario nella sua deliberazione, perchè egli nel prenderla si riteneva rivestito, dell'autorità medesima che spettava al Consiglio.

È questa una questione che può sembrare un po' delicata e sottile, ma mi pare anche essa evidente e tale da indurci a concludere che non vi è necessità di scuotere le basi della nostra legge comunale per raggiungere uno scopo che tutti vogliamo raggiungere.

Riconosciamo la necessità di porre riparo ad uno stato di cose veramente deplorabile, riconosciamo che talvolta la vita ordinaria dei comuni dev'essere sospesa per un tempo più o meno lungo. E sebbene la nuova istituzione del commissario straordinarissimo non sia stata circondata da tutte le necessarie garanzie, riconosciamola ed approviamola; ma non tocchiamo la nostra legge organica, non la modifichiamo senza alcuna necessità.

Si dice: noi vogliamo dare ai Consigli costituiti il diritto al ricorso; ma, io replico: voi non date nulla. Col vostro ricorso in merito, dopo due anni da che una deliberazione è stata presa ed eseguita, il Governo dovrà discutere il criterio che ispirò il regio commissario a cui lo stesso Governo accordò anticipatamente tutti i poteri del Consiglio; e dopo chi sa quant'altro tempo il Governo dovrà emanare un provvedimento contro del quale si potrà ancora ricorrere o in via straordinaria al Re, o alla IV sezione del Consiglio di Stato.

Sarà una vera perdita di tempo. Io, o signori, non parlo per evitare un maggior numero di affari al Consiglio di Stato, ma perchè sono veramente convinto di quello che dico. D'altra parte, i comuni non si serviranno mai di questo rimedio, perchè essi, come ho dimostrato, hanno la facoltà, e l'avranno finchè manterrete l'art. 272, di revocare i precedenti loro deliberati, o i deliberati presi in loro nome.

Ora, se il comune, il giorno in cui sarà costituito, non riconoscerà convenienti od utili i provvedimenti presi dal regio commissario, li revocherà, e da quel giorno essi non avranno più vigore.

Con l'approvazione che si dovrebbe richiedere alla Giunta provinciale amministrativa per revocare un atto dell'amministrazione comunale, vorreste forse diminuire ancora le facoltà e le attribuzioni che la legge accorda ai comuni?

Non mi pare, signori, che sia il caso, una volta che siamo tutti d'accordo nel volere la istituzione del commissario straordinarissimo, di toccare la nostra legge organica e i principi fondamentali che la informano.

D'altra parte, se è vero che la legge del 1894 ha stabilito che le deliberazioni che i commissari prendono coi poteri del Consiglio debbono vincolare il bilancio per un anno quando sono approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, non si è con ciò abolito intieramente, come qualcuno crede, l'istituto della ratifica da parte del Consiglio comunale. Nel passato anno, in quest'aula io dicevo:

« Credo che, stando alla lettera e allo spirito della legge, al Consiglio comunale debba esser lasciata integra l'attribuzione della ratifica di alcune deliberazioni d'urgenza, senza che questa attribuzione possa essere pregiudicata da alcun provvedimento tutorio. Può ben darsi il caso, sebbene raro o eccezionale, in cui il regio commissario debba d'urgenza fare qualche atto di disposizione sul patrimonio del comune, ma questo atto, per essere perfetto, deve ottenere la ratifica del Consiglio comunale ».

Ora per la legge vigente, le deliberazioni che prende il commissario regio, approvate dalla Giunta, vincolano il bilancio per un anno; per la legge generale se il commissario regio fa qualche atto di disposizione sul patrimonio comunale, l'atto stesso non è perfetto finchè il comune non lo ha ratificato. Limitiamoci quindi per ora ad accordare quello che il Governo ci chiede per provvedere ad urgenti necessità, ma non tocchiamo la nostra legge organica, non scuotiamo dalle fondamenta i principi del nostro diritto pubblico interno.

Prego dunque il Governo e l'Ufficio centrale di accettare l'art. 5 come ve lo propongo.

## Art. 5.

All'ultimo comma dell'art. 296 del testo unico della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti:

« Quando il commissario straordinario o la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del comune o della provincia oltre l'anno.

« Previo parere del Consiglio di Stato, possono con decreto reale essere attribuiti in modo normale al commissario ed alla Commissione straordinaria i poteri del Consiglio comunale e provinciale per alcuni, ed occorrendo, anche per tutti gli oggetti di competenza dei Consigli stessi.

Fin qui, mantenendo le riserve da me fatte, il mio articolo è identico a quello dell'Ufficio centrale.

« Tutte le deliberazioni prese dal commissario (e qui tolgo il *comunque* perchè non ne comprendo il significato), straordinario o dalla Commissione provinciale coi poteri del Consiglio, saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e ne sarà fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto, o deliberino a norma di legge ».

A questo si riduce il mio emendamento. In sostanza io riproduco l'art. 296 del testo unico attuale, aggiungendo soltanto alle parole: « perchè ne prendano atto », le altre: « o deliberino a norma di legge »; cioè deliberino di revocare le deliberazioni del commissario se non ne riconoscono l'utilità, la giustizia o la convenienza. Questa facoltà i consigli l'hanno dalla legge, e voi non potrete negargliela finchè non modificherete la legge vigente e specialmente l'articolo 272.

Conchiudo affermando che le modeste mie proposte mirano da una parte a farci raggiungere lo scopo principale che si propongono il Governo e l'Ufficio centrale, e dall'altra a non offendere i principî fondamentali della legge organica sull'amministrazione comunale e provinciale.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego il senatore Serena di mandare per iscritto la sua proposta alla Presidenza. Ha facoltà di parlare il senatore Astengo.

ASTENGO. Non sono del tutto d'accordo col senatore Serena. È vero che con questo articolo si modifica l'art. 272 della legge comunale vigente, per il quale il Consiglio comunale ha facoltà di modificare e revocare le sue deliberazioni precedenti, e quindi quelle del commissario regio.

Ma che male vi è se noi stabiliamo che le deliberazioni prese dai commissari straordinari non possano essere poi revocate dai Consigli comunali, senza l'approvazione della Giunta provinciale? Altrimenti si torna agli inconvenienti del passato, che cioè appena un commissario regio se ne va, il nuovo Consiglio annulla tutte le deliberazioni da esso prese.

Io non vedo tutta questa difficoltà di stabilire questo controllo della Giunta provinciale nella revoca delle deliberazioni dei commissari regi; e trovo che invece ne avremo in pratica buoni risultati.

La difficoltà invece io la trovo nel ricorso. Il ricorso del Consiglio comunale, quando la Giunta provinciale si rifiuti di approvare le sue deliberazioni di revoca delle deliberazioni del regio commissario, io lo ammetto; ma non ammetterei il termine di 60 giorni, e le parole « in merito ».

Questo è un ricorso ordinario, come bene ha detto l'onorevole relatore; e i ricorsi ordinari hanno dalla legge comunale il termine di 30 giorni e non di 60, e non escludono mai l'esame del merito da parte del Governo.

Dunque la frase « in merito » è inutile, perchè si sa che appartiene al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di esaminare anche il ricorso nel merito.

Dobbiamo poi tener presente che dopo il ricorso ordinario al Governo del Re, vi è poi anche quello alla IV sezione del Consiglio di Stato, o il ricorso straordinario al Re. Quindi aggiungendo ai 60 giorni di termine per il primo ricorso, i 60 per il secondo, e gli altri 60 per le controdeduzioni, farebbero 180 giorni, durante il qual tempo il provvedimento resta come campato in aria, senza nessuna decisione definitiva, con grave detrimento dei servizi pubblici.

Dunque non vi è nessun bisogno di avere un termine maggiore di quello ordinario di 30 giorni.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Onorevoli colleghi.

Io non credeva che sarebbe stata fatta una così energica opposizione a questo articolo del progetto di legge, poichè esso e l'articolo precedente costituivano il progetto di legge sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, che fu discusso ed approvato l'anno scorso in Senato.

Certamente tutti desideriamo che le amministrazioni comunali e provinciali procedano così ordinatamente, così correttamente nell'esercizio delle loro funzioni, da non esservi mai bisogno di ricorrere al provvedimento anormale e doloroso dello scioglimento dei Consigli.

Ma l'esperienza ci dimostra che questa nostra speranza è riuscita in gran numero di casi assolutamente vana, onde se da un lato si deve provvedere in modo che i Consigli comunali e provinciali siano sciolti solamente quando una suprema necessità ciò imponga, dall'altro lato pel caso che questa si verifichi, dobbiamo volere che la legge sia armata di tali disposizioni da rendere proficui ed efficaci gli scioglimenti dei Consigli, onde si possa ai mali passati rimediare ed impedire nuovi danni.

Grave cosa sarebbe che dopo essersi verificato per colpa degli amministratori il disordine che ha dato luogo allo scioglimento, altro disordine si aggiungesse per difetto della legge che non provvedesse abbastanza per dare una amministrazione straordinaria, durante lo scioglimento, attiva ed efficace pel bene del comune.

Al quale scopo occorre dare al commissario straordinario nei comuni, ed alla Commissione straordinaria nelle provincie, un tempo sufficiente, a seconda delle circostanze, per compire il loro mandato, e poteri eccezionali, quando occorrono, perchè questo riesca efficace e veramente proficuo. Nè ciò basterà, essendo importante il provvedere legislativamente in modo che i Consigli ricostituiti non possano mettere nel nulla quanto di bene abbiano fatto Commissioni e commissari straordinari.

La legge attuale (art. 296), come le precedenti, stabilisce che il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco ed alla Giunta, e che la Commissione straordinaria è investita di quelle che la legge

attribuisce alla Deputazione provinciale. Fra queste funzioni principale è quella di potere assumere per l'urgenza i poteri del Consiglio; ma le deliberazioni prese con tali poteri debbono essere poi sottoposte ai Consigli per la ratifica senza la quale quelle deliberazioni cadono nel nulla.

In un tale sistema che avveniva in passato per le deliberazioni prese dalle Commissioni e dai commissari straordinari coi poteri dei Consigli, assunti in via d'urgenza?

Avveniva che per una reazione deplorabile, ma in parte umanamente spiegabile, contro le amministrazioni straordinarie decretate dal Governo, i Consigli ricostituiti negavano la ratifica alle deliberazioni di cui trattasi, e così ogni benefico effetto dello scioglimento dei Consigli e delle amministrazioni straordinarie era distrutto.

Fu necessità il provvedere per dirimere una condizione di cose così assurda, e con la legge dell'11 luglio 1894 si stabilì che quando le Commissioni ed i commissari straordinari assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni hanno effetto limitato perchè non possono vincolare il bilancio che per un anno, ma non hanno più bisogno della ratifica dei Consigli ricostituiti cui quelle deliberazioni si presentano, soltanto perchè ne prendano atto.

Disgraziatamente neppure questa provvidenza di legge è bastata di fronte alle inconsulte, imprevidenti, trascurate o peggio, pessime in sostanza, amministrazioni in alcuni comuni. Quindi è sorta la necessità di fronte a disordini tanto gravi, da una parte di rendere possibile l'allungamento della vita delle amministrazioni straordinarie straordinarie, e dall'altra di dare a queste così larghi poteri da assicurare che coll'esercizio di questi l'opera delle Commissioni e dei commissari straordinari riesca effettivamente utile nei comuni e nelle provincie, i cui Consigli furono disciolti.

A tale scopo fu nel decorso anno 1900 presentato al Senato il progetto di legge su cui fu relatore il nostro illustre collega onorevole Codronchi. Con quel progetto, che è riprodotto negli articoli 4 e 5 del disegno di legge che ora stiamo discutendo, si dà la facoltà al Governo di prorogare fino a 18 mesi, sentito il Consiglio di Stato, i poteri delle Commissioni e dei commissari straordinari, e di più gli si dà l'altra più importante facoltà di attribuire

con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, i poteri dei Consigli alle Commissioni ed ai commissari straordinari, per alcuni, ed occorrendo, anche per tutti gli oggetti di competenza dei Consigli stessi.

Ammesso il pericolo dell'estensione, sebbene necessaria, di così larghi poteri e non perdendo di vista la possibilità dell'errore nell'esercizio di questi, non si volle lasciare in piena balia delle Commissioni e dei Commissari straordinari l'amministrazione dei comuni e delle provincie senza garanzia di tutela, di freni, e di controlli, e perciò fu stabilito che tutte le deliberazioni prese dai Commissari coi poteri dei Consigli, dovessero riportare per divenire definitive l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Senza cotesta approvazione i provvedimenti delle amministrazioni straordinarie rimarrebbero inefficaci, lettera morta.

Ma provvisto all'amministrazione nei comuni e nelle provincie i cui Consigli fossero stati disciolti, bisognava pensare ad un inconveniente possibile, cioè a dire che i Consigli ricostituiti che prima mettevano nel nulla i provvedimenti presi dai Commissari straordinari col non ratificarli, ottenessero ora lo stesso scopo revocando colle loro deliberazioni quelle prese dalle Commissioni e dai Commissari straordinari. Voi comprenderete, onorevoli colleghi, che bisognava impedire un grandissimo danno. In un comune, in una provincia prima è avvenuto il disordine amministrativo che ha dato luogo allo scioglimento, ma fortunatamente poi il Commissario e la Commissione straordinaria vi hanno coi loro provvedimenti riportato l'ordine, e della bontà dell'opera loro è garanzia l'approvazione di ciascuna delle loro deliberazioni per parte della Giunta provinciale Amministrativa. Or quando l'opera saggia è compiuta, quando al triste passato si è rimediato ed all'avvenire nei limiti del possibile si è provvisto, dando sesto e norme ed avviamento ad un intelligente e prudente amministrazione della cosa pubblica, potrassi ammettere che i nuovi amministratori giunti chi sa per quali vie e con quali intenti al potere, revochino per reazione di dispetto o per altro scopo, colle loro deliberazioni, quanto di bene è stato fatto? Mai più; i danneggiati in un tale sistema di fare a fin di bene, e di disfare a scopo di male, non sarebbero i furbi ed in-

fdi amministratori, ma i poveri comuni e provincie che noi certo con la legge in discussione vogliamo e dobbiamo tutelare. (*Approvazioni*).

Da ciò la ragione dello stabilire che non sia tolta ai Consigli la facoltà che hanno in generale dalla legge e dal principio della mutabilità delle cose umane, di revocare le precedenti deliberazioni e che questa facoltà abbiano anche di fronte ai provvedimenti presi dai Commissari e dalle Commissioni straordinarie; ma che però in questo caso perchè le deliberazioni dei Consigli ricostituiti divengano esecutive ed annullino i provvedimenti delle Amministrazioni straordinarie occorra l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Ciò risponde all'esigenza di dare stabilità ai provvedimenti di riordinamento dell'amministrazione e di provvedere perchè, se si abbiano ad annullare, ciò non avvenga per capriccio od altro malsano intento, ma per riconosciuta giustizia.

Garanzia di codesto riconoscimento è la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa che approvi la revoca. Tutto questo risponde ad un concetto giuridico perchè non si possa revocare senza garanzia del doppio esame l'atto che prima era stato compiuto, appunto con la garanzia del doppio apprezzamento per parte cioè del commissario straordinario e della Giunta provinciale amministrativa che aveva approvato la sua deliberazione.

Con questo disegno di legge si mira ad ottenere e si otterrà di riordinare l'amministrazione nei Comuni e nelle provincie che per loro sventura furono affidate ad amministratori che mal corrisposero al loro mandato elettivo, e che furono od insipienti, od infidi e peggio.

Ma se altissimo è l'intento di questo disegno di legge, non si può negare d'altra parte che con questo facciamo un'eccezione ai principi generali dell'autonomia amministrativa dei comuni e delle provincie e dei diritti delle legittime loro rappresentanze elettive.

Però anche a codesti principi e diritti si è cercato di serbare, in qualche modo e per quanto fosse possibile, rispetto ed osservanza. Quindi dopo aver provvisto per la salvezza dei provvedimenti dei commissari straordinari, nel progetto attuale si provvede anche a far salvi gli apprezzamenti ed i diritti dei Consigli ricostituiti, ed il come dirò tra breve.

Frattanto mi permetta l'onorevole senatore Serena di osservargli che egli per sostenere il diritto che ritiene incondizionato ed incondizionabile dei Consigli ricostituiti a revocare le deliberazioni delle Commissioni e commissari straordinari, fuor di luogo invoca il disposto dell'art. 272 della vigente legge che sancisce il diritto che i Consigli comunali ed i Consigli provinciali hanno di revocare le PROPRIE deliberazioni. Non siamo qui davanti un Tribunale per discutere sull'applicazione della legge, siamo qui invece per legiferare e per fare in questo caso una legge d'eccezione.

Mi conceda l'onor. Serena di dirgli che appunto perchè i Consigli hanno normalmente la facoltà di revocare le deliberazioni consiliari, vogliamo, allo scopo di mantenere fermo il riordinamento amministrativo dei comuni e delle provincie i cui Consigli furono sciolti, togliere loro con disposizione legislativa codesta facoltà, od a meglio dire, lasciarla loro, ma con la condizione che la deliberazione di revoca sia approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Dirà l'onorevole Serena che menomiamo i diritti dei Consigli. E chi lo nega? Ma siamo nel campo dell'eccezione giustificata da imprescindibili necessità.

Del resto ho detto sopra che per quanto sia possibile si vogliono far salvi anche i diritti dei Consigli ricostituiti. Invero con concetto molto liberale, e di ossequio al principio dell'autonomia amministrativa, il Governo del Re nell'attuale progetto propone il rimedio del ricorso che i Consigli ricostituiti potranno interporre anche pel merito contro le deliberazioni delle Commissioni e commissari straordinari che non abbiano potuto revocare per essere mancata alla deliberazione di revoca l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

L'onor. Serena non vuole questo ricorso, ma perchè?

Questo ricorso è appunto stabilito in ossequio al concetto dell'autonomia amministrativa ed è un rimedio per restituirarla dopo che la necessità delle cose rese necessario di sospendere la vita amministrativa d'un comune o d'una provincia.

Poichè è possibile che anche un commissario od una Commissione straordinaria commettano errori, poichè è possibile che anche la Giunta

provinciale amministrativa sia fallibile ed essa pure erri quando neghi al Consiglio comunale ricostituito la facoltà di revocare una o più deliberazioni della straordinaria amministrazioni, appunto per ciò si ammette il ricorso al Governo del Re.

Appartiene questo ricorso alla specie di quelli che in diritto amministrativo si chiamano ordinarie ed il Governo del Re dovrà sul ricorso stesso provvedere con decreto reale sentito il parere del Consiglio di Stato.

Or perchè non si vuole ammettere questo decreto di ricorso? Si teme che sia troppo concedere ai Consigli comunali ricostituiti? E allora l'onorevole Serena si mette in contraddizione con quello che aveva detto un momento avanti quando voleva che i Consigli ricostituiti avessero il diritto di revocare le deliberazioni delle Commissioni straordinarie.

Che se altri teme che questo ricorso possa produrre danno nel senso di aprire l'adito a mettere nel nulla i provvedimenti presi dalle Commissioni e commissari straordinari, torno ad osservare che anch'essi possono errare. La legislazione d'un paese civile si fonda per trovare garanzia di verità e giustizia tanto nel campo giudiziario quanto in quello amministrativo, sulla molteplicità dei gradi di potestà e di giurisdizione.

Perchè negare il ricorso contro il possibile errore di apprezzamento, di convenienza, di fatto insomma?

E parlo di questo perchè per la violazione di legge il diritto al ricorso non ha bisogno d'essere attribuito in modo speciale, esistendo esso sempre. *Quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convallescere*; ed a questo aforisma corrispondono l'art. 279 della legge comunale e provinciale, e l'art. 117 del relativo regolamento.

Ma quanto al ricorso *in merito* che gli oppositori per ragioni disparate oppugnano, parmi che s'imponga un dilemma.

Od il Commissariato straordinario ha bene amministrato e la Giunta provinciale amministrativa ha ben fatto prima nel convalidare le sue deliberazioni e poi nel negarne la revoca, ed il ricorso riuscirà inutile e sarà respinto: od invece il Commissariato straordinario ha commesso qualche errore, e allora rendiamo onore al Governo del Re, che in questo progetto di

legge sebbene d'eccezione, stabilisce il rimedio del ricorso per parte dei Consigli ricostituiti.

Diceva l'onorevole Astengo: ma che bisogno c'è di dire « ricorso anche nel merito ». Potete dire « ricorso ordinario » e bastava. Io ne dubito; perchè so bene che il ricorso ordinario contempla e colpisce tanto la violazione della legge quanto l'errore ed il male apprezzamento di fatto. Ma trattandosi di atti compiuti da tempo e già eseguiti in tutto od in parte, dicendosi ricorso senz'aggiungere altro, poteva sorgere il dubbio che quello investisse la questione di diritto non quella di fatto. Frattanto un commissario straordinario, può sbagliare nel fare un dato atto, pur rispettando la legge, licenziando per esempio impiegati che potevano continuare e servire, facendo un contratto che non era opportuno a che potevasi stipulare in migliori condizioni, ed in generale errando con qualche suo provvedimento in mezzo alle difficoltà di tanti interessi collegati e complicati dell'amministrazione a lui affidata.

Del resto se volete persistere nel dire che bastava dire ricorso perchè fosse estensibile al fatto ed al diritto, all'errore dell'apprezzamento ed alla violazione di legge permettete che vi osservi che aggiungendo « anche nel merito » si toglie ogni dubbio e che *quod abundat non vitiat*.

Mi pare di null'altro aver da aggiungere: onde permettemi, onorevoli colleghi, che riassuma il modesto mio dire col ripetere che questo progetto di legge ha inteso d'ottemperare a due grandi bisogni, l'uno del dovere intervenire il Governo del Re con azione efficace per rimediare ai danni e ristabilire l'ordine nei comuni e nelle provincie che ebbero la sventura di essere male amministrati, l'altro di far salvo anche il diritto delle nuove amministrazioni ricostituite, dando loro il rimedio del ricorso contro i possibili errori che siano avvenuti.

È necessario ma penoso questo disegno di legge e concedete a me che ne sono relatore per occasione, poichè se il Senato ha avuto recentemente il piacere di vedere un illustre collega salire al Consiglio della Corona, ha però perduto in esso un relatore che molto più competentemente ed eloquentemente di me avrebbe potuto sostenere questo progetto di legge, permettetemi ripeto che io mi valga della sua parola e che un periodo solo della sua relazione giunga

per mia bocca a voi, onde rimanga consacrato che l'Ufficio centrale accettando e sostenendo questo progetto di legge, spera che i Consigli comunali siano sciolti solamente quando la necessità l'imponga e che solo in casi eccezionalissimi si attribuiscono alle Commissioni ed ai commissari, poteri straordinari.

Ecco cosa diceva l'onor. Finali:

« Non possiamo poi lasciare l'argomento senza esprimere il fervido voto, che il Governo usi della sua facoltà soltanto in casi di assoluta necessità, determinata da reali e gravi motivi. La frequenza dello scioglimento dei Consigli, che è assai più notevole nei grandi e medi che nei piccoli comuni, impensierisce e addolora quanti professano rispetto alla libertà ed alla vita municipale ».

Il pensiero è doloroso e la parola del primo relatore bene lo esprime. Ma nel tempo stesso quando i disordini siano avvenuti, occorrono pronti, efficaci, radicali i rimedi.

Questi in gran parte si trovano nell'articolo in esame che io prego il Senato di votare senza emendamenti e qual è nel progetto di legge. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Credo d'interpretare il desiderio del Senato, sospendendo la discussione di questo progetto di legge e pregando il relatore della Commissione che fu oggi da me nominata, di leggere la relazione sul progetto presentato nella odierna seduta dal ministro della pubblica istruzione.

**Discussione del progetto di legge: « Disposizioni per dichiarare monumento nazionale la casa a Roncole, frazione del comune di Busseto, ove Giuseppe Verdi ebbe i natali e per autorizzare il seppellimento della salma del Maestro e di quella di Giuseppina Strepone, sua consorte, nella Casa di riposo per musicisti fondata dal Maestro stesso in Milano » (N. 37).**

PRESIDENTE. Passeremo quindi alla discussione del progetto di legge:

« Disposizioni per dichiarare monumento nazionale la casa a Roncole, frazione del comune di Busseto, ove Giuseppe Verdi ebbe i natali, e per autorizzare il seppellimento della salma del maestro, e di quella di Giuseppina Strep-

pone, sua consorte, nella Casa di riposo pei musicisti fondata dal maestro stesso in Milano ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

COLONNA D'AVELLA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 87).

PRESIDENTE. Prego il senatore Roux, relatore, di dar lettura della sua relazione.

ROUX, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Prima ancora del consenso che Voi, onorevoli colleghi, sarete per dare a questo disegno di legge, già la voce unanime dell'Italia ha invocato che si esaudisca la volontà di Giuseppe Verdi e quel monumento di pietà che egli ha eretto a' suoi compagni d'arte, accolga gli avanzi di lui, e li custodisca come sacro pegno di quel Grande che onorò sì altamente in tutto il mondo il nome della Patria: e accanto alle sue riposino le ossa della Consorte, ad attestare anche al di là della vita quell'unione delle anime che fu esemplare per i contemporanei di Giuseppe Verdi e di Giuseppina Streppone e fu non ultima fonte delle meravigliose armonie tradotte in opere immortali.

Ma il Governo aggiunge la proposta che anche l'umile casetta dove nacque in modesto stato il sommo artista sia dichiarata Monumento Nazionale e la cura di conservarla sia affidata al vicino e benemerito Conservatorio di Parma che ispirandosi alle armonie del Verdi coltiva con tanta efficacia l'arte musicale ed educa alunni ed interpreti così onorati delle opere Verdiane.

Sicura che la fama del Grande Maestro sarà fra quelle che viemmaggiormente giganteggiano quanto più il tempo lontana, la vostra Commissione non ha bisogno di ricordare che ove gli Italiani di oggi obliassero il casolare di Roncole, negli anni venturi verrebbero forse i cultori dell'arte di tutto il mondo a mandar conto perchè l'Italia, ancora una volta obliosa dei suoi Grandi, abbia abbandonato alle ingiurie del tempo il monumento benedetto.

Adunque noi, onorandi colleghi, facciamoci l'eco elevata della voce di tutta Italia e non lasciamo nemmeno per un minuto che la Casa ove nacque Giuseppe Verdi possa giammai essere obliata od un pio desiderio di Lui possa essere per qualsiasi ragione ritardato.

L'unanime e immediato consenso dica ancora oggi che Governo e Rappresentanza sanno pur essi

*onorare l'altissimo Maestro.*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

La casa dove nacque Giuseppe Verdi a Roncole, frazione di Busseto, è dichiarata monumento nazionale.

La custodia del detto monumento è affidata al Conservatorio di musica di Parma.

(Approvato all'unanimità).

#### Art. 2.

È permesso il seppellimento della salma di Giuseppe Verdi e di quella di Giuseppina Streppone, sua consorte, nella Casa di riposo pei musicisti, fondata dal Maestro in Milano.

(Approvato all'unanimità).

Questo progetto di legge sarà or ora votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sui quattro disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Approvazione di due contratti di permuta di beni stabili fra il demanio dello Stato ed il comune di Venezia: Autorizzazione al Governo di concludere un'altra permuta di stabili col comune di Roma:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	89
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per Giuseppe Verdi.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*. Fa l'appello nominale. Le urne si lasceranno aperte.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere i loro posti per la continuazione della discussione sull'art. 5 del progetto di legge: «Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali».

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI, *ff. di relatore*. Ho preso la parola per rimediare ad una dimenticanza in cui or ora, parlando, sono incorso.

L'onor. senatore Astengo, pure ammettendo nei Consigli ricostituiti il diritto al ricorso al

Governo del Re, diceva che gli pareva eccessivo il termine di 60 giorni e che meglio sarebbe stato di limitarlo a 30.

Non potrei, o meglio l'Ufficio centrale non potrebbe accettare questo emendamento, perchè quando si tratta di un fatto che avviene durante l'instanza e, dirò così, la presenza di colui che può valersi poi del rimedio di legge, il termine di 30 giorni dev'esserli sufficiente per studiare quel fatto e ricorrere se crede. Ma quando si tratta di un Consiglio comunale ricostituito dopo 18 mesi di amministrazione straordinaria per parte del regio commissario, e quindi non esistente quando questi compiva il suo ufficio, bisogna dare un termine congruo a quel Consiglio, perchè possa esaminare gli atti amministrativi posti in essere in un così lungo periodo di tempo.

Quindi l'onor. Astengo, che con tanta giustizia e saviezza ha ammesso la concessione del diritto al ricorso, pensi che limitando il termine a 30 giorni quella concessione sarebbe irrisoria; poichè i Consigli non avrebbero tempo di rivedere tutti i provvedimenti presi dai regi commissari. Lo pregherei pertanto, e sarei lieto che la mia parola potesse avere da lui un benigno ascolto, di non insistere nel suo emendamento, con che compirebbe l'opera di mio valido alleato nel sostenere, contro l'opinione dell'onor. Serena, il diritto al ricorso.

PRESIDENTE. Prima di continuare nella discussione, domando al ministro del tesoro, che è il solo presente dei ministri, se egli possa fare le veci del ministro dell'interno.

FINALI, *ministro del tesoro*. Dichiaro di esserne autorizzato.

PRESIDENTE. Allora dò lettura dell'emendamento proposto dal senatore Serena; esso si limita a modificare l'ultimo comma dell'art. 5, come segue:

«Tutte le deliberazioni prese dal commissario straordinario e dalla Commissione provinciale coi poteri del Consiglio, saranno soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e ne sarà fatta relazione ai rispettivi Consigli nella prima adunanza, perchè ne prendano atto o deliberino a norma di legge».

L'Ufficio centrale ha già dichiarato di non accettare l'emendamento.

Che cosa ne pensa l'onor. ministro?

FINALI, *ministro del tesoro*. Il ministro presente nelle dichiarazioni dell'Ufficio centrale; e crede non potersi accettare l'emendamento proposto dall'onor. Serena. Prega poi il Senato di votare l'articolo come è stato concordato tra l'Ufficio centrale e il Governo stesso.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi arrendo alla preghiera del relatore e non insisto nella mia proposta. Io volevo che si stesse nel testo della legge comunale pel ricorso ordinario, e ciò per non portare innovazioni nella materia dei ricorsi; però non voglio essere più realista del Re e, come ho detto, non insisto.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. La ragione dell'art. 5 proposto sta in questo: che si vogliono estendere i poteri del commissario regio al di là dei limiti portati dalla legge vigente. Per la legge vigente egli non può vincolare il bilancio dei comuni oltre un anno. Invece con l'aggiunta proposta all'articolo 296, evidentemente diviene illimitato il potere del commissario; perchè altrimenti non si saprebbe spiegare come la limitazione del vincolo ai bilanci per un anno si trovi nel secondo paragrafo dell'art. 5 e nessuna se ne trovi nel terzo. La sostanza dunque della modificazione proposta consiste in questo: il commissario regio, o la Commissione provinciale, quando vi sia stato, previo il parere del Consiglio di Stato, un decreto reale che attribuisca, in genere, tutte le facoltà normali del Consiglio, può fare qualunque contratto, può prendere qualunque deliberazione che vincoli una provincia o un comune per un numero indeterminato di anni.

Non c'è limite alcuno; potrà per esempio, stipulare un contratto che vincoli anche, per più generazioni, il comune o la provincia.

Si dice che questo sconfinato potere è una necessità, se si vuole che sia proficua l'opera del commissario regio o della Commissione. Ma non è punto dimostrata tale necessità, ed io fermamente la impugno. Aggiungo che tale necessità è contraddetta dallo stesso art. 5. Infatti, riconoscendo il pericolo enorme insito nel terzo paragrafo dell'art. 5, si è creduto di opporvi un rimedio efficace, con questa facoltà così grave accordata al commissario o alla Com-

missione, temperando, col diritto di revoca o di ricorso, anche in merito al Governo, accordato ai Consigli ricostituiti.

Ma mi pare che, o il rimedio si riduce a zero, o la modificazione contenuta nel terzo paragrafo evidentemente è inutile, perchè priva di effetto nei casi per i quali è dettata.

Una delle due: o questa facoltà di ricorso e di revoca accordata ai Consigli ricostituiti è una semplice lustra, o ha gli effetti di far cadere nel nulla *ex tunc* le deliberazioni, i contratti. La revoca pare una semplice lustra, poichè si richiede per essa l'approvazione di QUELLA STESSA GIUNTA provinciale amministrativa che aveva già prima approvata la deliberazione che si vorrebbe revocare. Infatti mi pare assai strano che chi ha già approvata la deliberazione come coamministratore del commissario, sia chiamato ad autorizzare contro se stesso la revoca, cioè supporre che trovi dopo mal fatto e da revocare quello stesso che aveva, come ben fatto, già precedentemente approvato. Ma comunque sia, io domando: questa posteriore deliberazione di revoca, o l'accoglimento del ricorso, annulla il contratto già concluso dalla Commissione o dal commissario con effetto retroattivo, nè altrimenti dispone l'articolo? Ed allora, dico, che garanzia è mai questa che si crede di aver dato al Commissario regio, che gli atti da esso intrapresi rimarranno invulnerati e continueranno a produrre i loro effetti? I proposti rimedi li fanno cadere nel nulla *ipso iure* anzichè rendere più duraturi gli effetti delle deliberazioni del Commissario; essi non dureranno nemmeno per un anno, come nel caso del paragrafo secondo dell'art. 5.

Facciamo un'ipotesi. Il Commissario regio ha fatto un contratto sull'acquedotto per la fornitura d'acqua potabile, o per la pubblica illuminazione col gaz, contratto che dura 60 anni. Vi sono stati parecchi municipi che hanno varcato anche questi limiti di tempo in contratti simili, con enorme danno economico dei comuni. Ma almeno quei contratti furono conclusi dagli amministratori naturali, normali, degli enti locali.

Supponete che il nuovo Consiglio dimostri che un contratto della specie indicata era stato concluso dal Commissario con evidente danno del comune e forse non del tutto innocentemente, sebbene non sia il caso di far annul-

lare il contratto per dolo o per frode. Se questo Consiglio ottiene la facoltà di revocare il contratto, o anche negatagli dalle autorità locali la facoltà della revoca, se viene accolto il ricorso dal Governo del Re, perchè questo, ispirato da giustizia e da equità trova che è giusto il reclamo del nuovo Consiglio, quali ne saranno le conseguenze? Naturalmente l'annullamento di quel contratto fino dall'origine. Come sarà provveduto alle spese ed ai danni in conseguenza dei fatti che saranno stati compiuti in quei diciotto mesi di tempo durante i quali il Commissariato regio esercitò i suoi poteri? Sarà negata l'azione di danno al privato interessato? Dovrà il comune pagare i danni? Ne sarà responsabile il Commissario regio? Se intendesi di stabilire che azione di danno non sussista, a che si riduce questo potere illimitato che si pretende essere necessario lo accordare al Commissario? Nel proposto art. 5 io trovo che vi è un tale equivoco giuridico e amministrativo che non intendo proprio come mai quest'articolo abbia potuto essere plaudito da persone così sapienti ed esperte come quelle che siedono al banco del Governo e dell'Ufficio centrale.

Si è detto che altra volta il Senato ha approvato un articolo analogo. Alla mia volta invoco un altro precedente. Nel 1898 il Senato discusse un disegno di legge esaminato da un altro Ufficio centrale, del quale io ho avuto l'onore di essere relatore, in cui questa stessa materia era diversamente regolata. Io posso questo precedente invocare perchè appunto in quella occasione il Senato ha plaudito un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale referente, col quale decise di non volere deliberare sul progetto di legge che portava quest'estensione di facoltà nel Commissario regio, di vincolare i bilanci dei comuni oltre un anno, fino a che non fosse diversamente organata la Giunta provinciale amministrativa.

Il Senato allora ha sospeso la votazione di quella legge appunto per questo, che prima abbiamo regolare per legge la possibile coesistenza dei maggiori diritti che si vogliono dare al Commissario regio, con la necessità di limitare la durata degli effetti di un atto dannoso ed ingiusto commesso dallo stesso Commissario regio in pregiudizio del comune.

Ben diversa da quella ora proposta era la

risoluzione data nel 1898 a questa questione. Nel progetto da me proposto a nome di quell'autorevole Ufficio centrale e coordinato con altri quattro progetti di riforma, il reclamo non si portava dal Consiglio ricostituito a quella stessa Giunta provinciale amministrativa che aveva già approvato in sede di tutela la deliberazione del Commissario, contro la quale si reclamasse, perchè è antilogico ed antiggiuridico chiamare quella stessa autorità tutoria che ha prima approvato la deliberazione, ad approvare poi la revoca della stessa deliberazione.

Nel nostro progetto del 1898 era demandata la revisione ed il reclamo ad un organo nuovo che nei nostri progetti di allora era una Giunta a sezioni riunite, che giudicava con sette membri, due soltanto dei quali potevano aver preso parte alla precedente deliberazione in sede di tutela, e che erano sempre in maggioranza elettivi. Così il reclamo veniva esaminato sul luogo da un giudice competente.

In secondo luogo si dichiarava espressamente che qualunque fosse l'esito del reclamo contro le deliberazioni del Commissario, esse continuavano a vincolare il comune o la provincia ma non oltre un anno dalla nuova elezione del Consiglio. Al di là di tal limite di tempo, le deliberazioni del Commissario regio restavano soggette *ipso iure* a condizioni sospensive, a favore dei comuni e delle provincie, fintantochè non fosse decorso il termine per il ricorso accordato ai Consigli ricostituiti; e non erano soggette a condizioni, ma erano pure ed assolute per la loro efficacia, limitatamente ad un anno di tempo. Con questo nostro progetto quindi si metteva netta e chiara la posizione per il Commissario e per chi contrattasse con esso. Ora qui si vorrebbe all'opposto escludere assolutamente ogni condizione sospensiva nella deliberazione, perchè dicesi che altrimenti si renderebbe nulla l'azione del Commissario regio.

Ma, viceversa, ricompare per implicito necessario nei suoi effetti pratici quella condizione sospensiva che erasi voluto negare da prima e respingere come contraria all'efficacia pratica dell'opera commissariale.

Io credo che il Senato non possa che confermare quanto ha solennemente dichiarato e voluto nel 1898; che, cioè, non si può dare facoltà al commissario di vincolare la provincia,

il comune e i loro bilanci oltre un anno, se non regolasi prima la giurisdizione delle persone che sono competenti a giudicare sul ricorso dei Consigli ricostituiti.

Mi sia lecito sperare che non sarà mai approvata una legge in Italia che dia, senza opportune difese, questi poteri così ciechi e così irresponsabili ai commissari regi, con i quali avrebbero balia di vincolare, a così dire, in eterno, con contratti forse rovinosi, provincie e comuni. Non bisogna avere in mente soltanto le piccole questioncelle locali che dividono e arrestano le amministrazioni locali e a cui si può rimediare da altre autorità che non siano i Commissari regi e senza scioglimenti di Consigli comunali, ma devesi voler che ognuno faccia il suo dovere.

Non è vero che manchino armi all'autorità alla quale incombe la vigilanza e la tutela, ma è vero pur troppo che molte volte non si usano punto, o male si usano le armi che si hanno e non per i fini di una buona amministrazione. Troppa gente fa a meno di adempiere al proprio dovere; e quando l'autorità governativa scopre i danni di questo inadempimento, invece di pensare a punire chi ha mancato di vigilanza, invece di rendere effettiva e sensibile la responsabilità di chi ha mancato ai suoi obblighi, si va a gara per nascondere anzi la responsabilità, per far sopportare i danni agli enti locali e per aggiungere dei danni maggiori, quando si sciolgono le rappresentanze naturali dei corpi e si creano nuovi poteri anormali. Questo è l'errore della nostra pubblica amministrazione, questa la causa principale dello stato in cui caddero tanti comuni.

Si crede che a tutto rimedi il concesso ricorso al Governo del Re. Certo lodo il Ministero di aver cercato di limitare col ricorso il pericolo enorme a cui espone comuni e provincie l'art. 5.

Ma che efficacia pratica può avere il ricorso di tanti comuni del Regno, portato al centro, contro tante possibili deliberazioni di un Commissario che resse per diciotto mesi forse un grande comune? Non si tratta già col ricorso di far meglio applicare una legge, ma di atti di amministrazione, il cui opportuno apprezzamento dipende da un complesso di condizioni di fatto, di circostanze locali, d'indagini sulla equità di fatti contrattuali, il più delle volte

difficilissime a chi vive sul luogo, forse impossibile a chi vive nella capitale, lontano ed ignaro delle cose che è costretto ad apprezzare, sulle informazioni che gli vengono fornite.

Quale dilemma si presenterà al Governo chiamato a giudicare un grave contratto di lunga durata?

Senza una vera conoscenza dei fatti, con esecuzione dei contratti forse in corso, quando le pressioni degl'interessati saranno più forti, quale sarà il ministro che, con intiera libertà di coscienza e con serenità d'animo, saprà liberare i comuni e le provincie dai contratti dannosi conclusi dal Commissario? La previsione è facile pur troppo.

Io non voglio occupare più a lungo il Senato, ma ho voluto dire sommariamente le ragioni per le quali voterò contro l'articolo, per cui spero che il Senato riconfermi oggi il suo voto del 27 di aprile 1898.

SERENA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

SERENA. Non ho mai tanto deplorato di essere un cattivo oratore quanto questa sera, perchè le cose che ho detto a me sembrano così evidenti che è proprio colpa mia se non sono riuscito a convincere non solo l'Ufficio centrale, ma anche il signor ministro Finali, il quale ha creduto di poter rispondere alle mie povere argomentazioni soltanto col dire: il Ministero non accetta l'emendamento Serena.

Ora prego il Senato di consentirmi che io riassuma brevemente il mio disadorno discorso:

Ho detto: Voi con questo disegno di legge che cosa volete?

Un primo commissario, che chiamate prefettizio, il quale vada per tre mesi in un comune? Sta bene.

Un secondo commissario, il quale possa in casi di urgenza assumere i poteri del Consiglio, ed esercitare le attribuzioni del sindaco e della Giunta comunale? Ebbene, questo regio commissario è quello della legge del 1865, della legge 11 luglio 1894, del testo unico 4 maggio 1899, e non ho nulla ad osservare in contrario.

Gonfiando l'art. 296 del testo unico volete anche che in esso entri pure un commissario straordinarissimo, il quale co' poteri del Consiglio, conferitigli per decreto reale, vada in un comune e faccia per un tempo più o meno

lungo tutto quel che solo il Consiglio comunale può fare? Ed io vi consento anche questo commissariato.

Parmi di non poter essere più generoso con l'Ufficio centrale; al quale chiedo soltanto di sopprimere due frasi dell'ultimo comma dell'articolo 5, perchè quelle frasi sono in contraddizione con alcuni principi generali su cui si fonda la nostra legge amministrativa.

Voi dite che il comune non potrà revocare senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa i deliberati presi dal commissario straordinario; ed io vi replico: il comune avrà esso bisogno di autorizzazione per revocare gli atti del commissario straordinario? Questa autorizzazione non gli è concessa dall'art. 272 della legge?

Dice il senatore Astengo: il disegno di legge che discutiamo modifica l'art. 272. Ma come? Quando noi avremo votato l'art. 5, come ci è proposto, rimarrà sempre integro l'art. 272.

Il senatore Municchi aggiunge: che c'entra l'art. 272? Il senatore Serena confonde le deliberazioni che i Consigli comunali prendono e che possono sempre revocare, con gli atti dei commissari regi, che essi non possono revocare.

Veramente io credo che il senatore Municchi sia qui in un equivoco. L'atto compiuto dal commissario regio non è un atto amministrativo che egli compie assumendo i poteri del Consiglio comunale? Non è, come tutti gli altri, un atto dell'Amministrazione comunale? Sarà stato compiuto da un amministratore straordinario, a cui la legge permetteva di assumere i poteri del Consiglio, ma è sempre un atto dell'Amministrazione comunale, la quale potrà sempre revocarlo in virtù del principio generale della revocabilità degli atti amministrativi sancito dall'art. 272, che rimarrà in vigore finchè non lo modificherete o non lo abrogherete.

Dice il senatore Municchi: L'approvazione che la Giunta provinciale amministrativa deve dare ai provvedimenti che il commissario regio prende coi poteri del Consiglio implica la necessità dell'autorizzazione della revoca dei provvedimenti medesimi.

No, senatore Municchi: la legge vigente vuole che i provvedimenti che il commissario regio prende coi poteri del Consiglio siano approvati dalla Giunta provinciale amministrativa perchè

abbiano una certa stabilità, e durino per un anno, vincolando per altrettanto tempo il bilancio; ma questa approvazione non è una di quelle che i Consigli comunali devono richiedere alla Giunta provinciale amministrativa, per esplicite disposizioni dell'attuale legge; no, è un'approvazione che il legislatore richiede per integrare l'atto di un amministratore straordinario, quando quest'amministratore è costretto ad assumere i poteri del Consiglio.

E da ciò non ne deriva la conseguenza necessaria, che, per revocare quell'atto, si debba ottenere l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. Il provvedimento del regio commissario una volta che abbia ottenuto l'approvazione della Giunta provinciale, è perfetto, diventa esecutorio ed ha la sua piena esecuzione nei 18 mesi dell'amministrazione del regio commissario.

Però il Consiglio, ricostituito, può revocare quell'atto, e se voi gli togliete questa facoltà, venite per conseguenza a menomare la libertà che la legge gli accorda, o, per dir meglio, gli riconosce.

Ma noi, si dice, gli concediamo il ricorso. Quale ricorso?

Se il provvedimento del regio commissario approvato dalla Giunta provinciale, voi lo considerate come definitivo, non potete dare altro ricorso che o quello in via straordinaria, o quello alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Invece si parla di ricorso in merito, senza pensare che qui si tratta di provvedimenti che il commissario potrà prendere solo nei casi di urgenza.

Ora il ricorso che cosa deve investire? .....

MUNICCHI, *relatore*. Questo è un equivoco.....

SERENA. Il commissario, per la regola generale stabilita nell'art. 296 della legge, articolo che oggi noi vogliamo modificare ma non abrogare, può assumere i poteri del Consiglio comunale solo nei casi di urgenza. Si potrà, in seguito al ricorso, discutere se l'urgenza vi era o non vi era; ma, una volta riconosciuta l'urgenza, non si potrà più entrare nel merito del provvedimento. Dopo due anni dal giorno in cui esso fu eseguito si potrà annullarlo perchè non era urgente; ma non si potrà giudicarlo nel merito.

Conchiudendo, io non vi chiedo altro che la soppressione di due frasi, le quali o sono inu-

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1901

tili, o, peggio ancora, sono in contrasto coi principî generali della legge.

Signori, facciamo tutte le novità che volete, riconosciamo la dolorosa necessità che ci spinge a prendere eccezionali provvedimenti, i quali in sostanza non fanno che limitare la libertà dei comuni, ma non tocchiamo la nostra legge organica e i principî sui quali essa si fonda.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda il seguito di questa discussione è rinviata a domani.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge: « Disposizioni per dichiarare monumento nazionale la casa a Roncole frazione del comune di Busseto, ove Giuseppe Verdi ebbe i natali, e per autorizzare il seppellimento della salma

del maestro e di quella di Giuseppina Streppone sua consorte, nella casa di riposo per musicisti fondata dal maestro stesso in Milano »:

Senatori votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (n. 27).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 5 febbraio 1901 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.